

Civile Ord. Sez. 5 Num. 1354 Anno 2019

Presidente: DE MASI ORONZO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 18/01/2019

ORDINANZA

sul ricorso 5871-2013 proposto da:

ARTRADE ITALIA SRL, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo studio
dell'avvocato EMIDDIO PERRECA, rappresentato e difeso
dagli avvocati GENNARO DI MAGGIO, CORRADO BARBAGALLO,
VALERIO BARONE;

- **ricorrente** -

contro

ROMA CAPITALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA
DEL TEMPIO DI GIOVE 21, presso lo studio dell'avvocato
ENRICO MAGGIORE, che lo rappresenta e difende
unitamente all'avvocato FIAMMETTA LORENZETTI;

- **controricorrente** -


avverso la sentenza n. 9/2012 della COMM.TRIB.REG. di

2018

4666

ROMA, depositata il 11/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 03/12/2018 dal Consigliere Dott. GIACOMO
MARIA STALLA.





Rilevato che:

§ 1. Artrade Italia srl propone due motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 9/21/12 dell'11 gennaio 2012, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, a conferma della prima decisione, ha ritenuto legittimo - nella parte ancora in contesa - l'avviso di accertamento notificato dal Comune di Roma per imposta comunale di pubblicità 2004; ciò in relazione all'impianto pubblicitario, composto di due grandi teli, da essa collocato su ponteggi di cantiere edile avente ad oggetto il restauro delle facciate di un edificio sito in Roma, Piazza del Popolo.

La commissione tributaria regionale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che: - correttamente l'amministrazione comunale avesse conteggiato il tributo sulla base della superficie pubblicitaria telata accertata con sopralluogo dai vigili urbani (mt. 25 x 20 per ciascun telo, per una superficie complessiva di 1000 m²), non già della minor superficie (rispettivamente, di mt. 15,60 x 12 e mt. 19,20 x 12) indicata dalla società nell'istanza di autorizzazione, e già fatta oggetto del nulla osta della Sovrintendenza per i beni culturali; - la documentazione di minor superficie prodotta dalla società non potesse superare, quanto a valore probatorio, il verbale redatto dai vigili urbani "*che hanno provveduto alla misurazione dei teli pubblicitari effettivamente installati ed evidentemente non conformi, in termini di superficie espositiva, a quanto la stessa società era stata autorizzata*".

Resiste con controricorso il Comune di Roma - Roma Capitale.

§ 2.1 Con il *primo motivo* di ricorso Artrade Italia lamenta - ex art.360, 1^o co. n. 5 cod.proc.civ. - omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Per non avere la commissione tributaria regionale considerato che l'oggetto di accertamento non era la *difformità* (pacifica) tra superficie indicata nel verbale di accertamento dei vigili urbani e superficie indicata nei grafici allegati all'istanza di autorizzazione con parere favorevole della Sovrintendenza, bensì la *conformità* tra la superficie risultante dalle fotografie dei teli e quella emergente dai grafici di misurazione delle facciate del fabbricato a ridosso delle quali i teli erano stati apposti. Qualora la commissione tributaria regionale avesse esaminato questo decisivo profilo di causa, sarebbe emerso che la superficie complessiva

Corte di Cassazione - copia non ufficiale





indicata dai vigili urbani (metri quadrati 1000) avrebbe comportato la copertura pressoché totale delle facciate degli edifici (di complessivi metri quadrati 1392), là dove dalle fotografie in atti tali facciate *“risultavano impegnate dai teli per non più di un terzo, in evidente conformità (per dimensioni e collocazione dei teli) ai grafici approvati, che prevedevano due teli collegati di metri quadrati 187,20 e 230,40”* (ric., pag. 8).

Con il *secondo motivo* di ricorso, di natura subordinata, la società lamenta - ancora ex art.360, 1^a co. n. 5 cod.proc.civ. - omessa motivazione circa un altro punto decisivo di causa. Infatti, qualora si ritenesse di ravvisare nel ragionamento della commissione tributaria regionale il richiamo, ex art.2700 cod.civ., alla efficacia probatoria fidefaciente del rapporto della polizia municipale, non aveva il giudice di appello comunque considerato che tale particolare efficacia probatoria non poteva concernere la superficie dei teli, perché soltanto approssimativamente stimata, ma non fatta oggetto di misurazione da parte dei verbalizzanti.

§ 2.2 I due motivi di ricorso - suscettibili di trattazione unitaria per la comune natura motivazionale e per la stretta connessione delle questioni giuridiche dedotte - sono infondati.

Nell'affermare che la documentazione della società contribuente non era in grado - *“in termine di valore probatorio”* - di superare l' accertamento di maggior superficie desumibile nel verbale redatto dai vigili urbani *“che hanno provveduto alla misurazione dei teli pubblicitari”*, la commissione tributaria regionale ha fatto implicita, ma univoca, applicazione della regola di giudizio desumibile dall'articolo 2700 del cod.civ., secondo cui: *“L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti”*.

E tale conclusione - incentrata sulla inidoneità della contestazione probatoria mossa dalla società contribuente, in quanto non tradottasi nella proposizione di querela di falso - attesta che il giudice di appello ha esaminato il punto fondamentale di causa, dando sintetica ma congrua motivazione delle fonti del proprio convincimento; appunto nel senso della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



intangibilità dell'efficacia probatoria attribuibile al verbale dei vigili urbani, in quanto non fatto oggetto della necessaria querela di falso. Va detto che si tratta di motivazione di totale conferma di quanto aveva già ritenuto il giudice di primo grado, secondo cui *"per quel che concerne il numero e la superficie dei mezzi, l'avviso di accertamento non merita censura in quanto basato sulla rilevazione dei VVUU che la documentazione prodotta dalla ricorrente non è in grado di infirmare"*.

Dunque, la valutazione del giudice di merito non ha potuto prescindere dalla efficacia probatoria privilegiata riconducibile al verbale di accertamento nel quale i VVUU riferivano, all'esito di sopralluogo, che l'impianto pubblicitario in oggetto, ancorato con fermi al ponteggio di cantiere, constava di *"n.2 teli pittorici pubblicitari posti ad angolo fra loro di metri quadrati 25 x 20 ognuno ed aventi il seguente messaggio (...)"* (testo riprodotto a pagina 14 del ricorso per cassazione).

Ciò vale altresì ad escludere la rilevanza del vizio motivazionale dedotto in rapporto all'oggetto dell'accertamento, posto che quest'ultimo è stato correttamente individuato dal giudice di merito nella effettiva superficie del mezzo pubblicitario. Là dove le censure in esame (nell'instaurare una diversa correlazione tra grafici e fotografie) indebitamente sovrappongono tale oggetto di accertamento ai mezzi della sua prova; vale a dire, ad un profilo che in tanto poteva avere ingresso nel giudizio, in quanto il giudice di merito fosse stato posto in condizione, mediante previa proposizione di querela di falso, di esercitare un potere di libera e paritetica valutazione delle prove offerte dalle parti.

§ 2.3 Ancorchè, come già evidenziato, le due censure in ricorso abbiano entrambe natura motivazionale, e non deducano alcun specifico profilo di violazione o falsa applicazione di legge ex art.360, 1[^] co. n. 3 cod.proc.civ., va comunque osservato come la conclusione alla quale è così pervenuta la commissione tributaria regionale risulti conforme a diritto.

Va in proposito ribadito che *"In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione, redatto dalla Guardia di finanza o dagli altri organi di controllo fiscale, è assistito da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., quanto ai fatti in esso descritti: per contestare tali fatti è pertanto necessaria la proposizione della querela di falso"* (Cass. ord.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



15191/14 ed altre); e che: *"In tema di accertamenti tributari, il processo verbale di constatazione (...) è assistito da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 c.c., relativamente ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come da lui compiuti o avvenuti in sua presenza o che abbia potuto conoscere senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale, nonché quanto alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni a lui rese; (...)"* (Cass. 28060/17).

Ha inoltre precisato Cass. 23800/14, tra le altre, che: *"nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche"*.

Sul punto, già SSUU 17355/09 avevano stabilito che, nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione a sanzione amministrativa: *"è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti"* (così anche Cass. 2434/11).

Ora, nel caso di specie risulta che il verbale di constatazione dei vigili urbani contenesse specifica e precisa indicazione della superficie di ciascun telo pubblicitario apposto sul ponteggio edile, mentre nessun elemento induce a ritenere che tale superficie fosse stata fatta oggetto di una

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



valutazione soggettiva ed approssimativa dei verbalizzanti, piuttosto che della diretta applicazione di un determinato ed oggettivo criterio di misurazione. In tal senso si esprime la sentenza impugnata, secondo cui i vigili urbani *"hanno provveduto alla misurazione dei teli pubblicitari effettivamente installati (...)".*

Ciò comportava la necessità che la società contribuente - volendo inficiare di errore tale misurazione - infirmasse il verbale in questione mediante querela di falso, non essendo all'evidenza sufficiente semplicemente contrapporre alla prova 'privilegiata' così formatasi, una controprova documentale di diversa natura e provenienza.

Pqm

La Corte

- rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 2.300,00; oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge;
- v.to l'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso nella camera di consiglio della quinta sezione civile in data 3 dicembre 2018.